



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

**OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI NON OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMI 2 E SEGG., DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

### AREA ANAGRAFE ECONOMICA

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamate le Deliberazioni di Giunta n. 103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha disposto che *“Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”*;
- Visti, altresì, i commi 3 e 4 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale, il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio della società nel Registro delle Imprese senza messa in liquidazione;
- Avendo constatato, per le 24 società di cui all'allegato A) del presente provvedimento, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;



- Considerato che per le suddette società, all'esito della relativa attività istruttoria, condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione con propria Determinazione n.ro 2024000022 adottata in data 09/05/2024;
- Tenuto conto, inoltre, che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese per tutte le società interessate, con modalità automatizzate, e che, entro otto giorni dall'iscrizione, ne è stata data notizia alle imprese coinvolte, come segue:
  - mediante utilizzo della casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese nei confronti di quelle imprese in possesso di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
  - mediante comunicazione effettuata nei confronti di quelle imprese prive di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo, tramite affissione all'Albo *on-line* di questa Amministrazione dal 9 maggio al 8 luglio 2024;
- Preso atto delle verifiche effettuate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Uffici del territorio competenti con la quale risulta attivata una interconnessione telematica con il sistema camerale, al fine di rilevare l'eventuale titolarità di beni immobili in capo alle suddette società, così come disposto dal comma 5 dell'art. 40 più volte citato;
- Ritenuto, dunque, che le società in elenco non dovrebbero risultare proprietarie o titolari di altri diritti reali sui beni di cui al precedente capoverso, stante l'oggettiva impossibilità di avere a disposizione un'interconnessione telematica attiva con tutte le altre Amministrazioni e/o Autorità presso le quale effettuare le verifiche previste dalle disposizioni sopra richiamate;
- Tenuto conto che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, da parte delle società interessate, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività, né comunque per le stesse risultano essere state effettuate le iscrizioni ed i depositi risultanti omessi;
- Considerato che la cancellazione prevista dalle suindicate disposizioni si traduce in un'iscrizione, determinandone la conseguente annotazione nel Registro delle imprese;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Preso atto che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati "ini-pec", diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- Visto il parere favorevole espresso dal Titolare E.Q. della "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui devono intendersi integralmente richiamate:

- 1) **l'iscrizione della cancellazione delle 24 società indicate nell'elenco di cui allegato A) del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;**



- 2) di procedere alla notifica del provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
- 3) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, la comunicazione del provvedimento agli amministratori delle società coinvolte, completo dell'elenco delle imprese interessate (Allegato A), avvenga tramite la sua pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi nel rispetto della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021;
- 4) che la conseguente annotazione nel Registro delle Imprese sia eseguita nei confronti di quelle imprese che non abbiano proposto opposizione, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione di questo provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari;
- 5) che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che, prima dell'annotazione di cui sopra, "medio-tempore", abbiano provveduto alla loro regolarizzazione ovvero, nel medesimo arco temporale, per le quali sussistano i presupposti per l'interruzione del procedimento, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i.
- 6) di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate dal procedimento di cancellazione, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari denominata "Procedure d'Ufficio".

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dello stesso ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Dott. Michele LAGIOIA)

\* Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005

CAMERA DI COMMERCIO  
BARI**Società cancellate d'Ufficio ex art. 40, co. 2 e ss. D.L. n.76/'20 e s.m.i. -  
Allegato A)**

<b>REA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>DENOMINAZIONE IMPRESA</b>
119232	02408640726	FERRIX S.R.L.
143285	00267750727	CALCESTRUZZI ITAL SUD S.P.A.
153442	00416950723	CONFLEVANTE S.R.L.
154650	00346730724	CROCE AZZURRA FARMACEUTICI SRL INDUSTRIA LEGNAMI DEI FRATELLI
167929	00790220727	CARUSO - I.L.C.A. - S.R.L.
184517	01106450727	SUD SUONO-S.R.L. CE.V.I.R. CENTRO VENDITE INDUSTRIE
188995	02421760725	RIUNITE S.R.L.
228892	02647090725	FLORIMMOBILIARE S.R.L.
249436	03212080729	INTERTOUR S.R.L.
269639	03634320729	ANNUNZIATA BIMBI S.R.L. MA.GI. S.R.L. SPEDIZIONI E TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
281638	03883880720	MANIFATTURE LONGO S.R.L.
320970	04506000720	CLIMABLU S.R.L.
341023	04899570727	VISAM S.R.L.
409038	05258100725	DSD L'IMPRESA SOCIATA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA
412247	05341760725	DSD'IMPRESA S.R.L.
422155	05491150727	CHARM ITALIA S.R.L. ALADIN - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
428473	05594070723	TRANSFOOD S.R.L.
433264	05684800724	PIEFFE PELLAMI S.R.L. IMPORT EXPORT
448325	01464320504	TIGER SPORT S.R.L.
469025	06196250721	A T C S.R.L.
473707	04092660960	L M COSTRUZIONI S.R.L.
484138	06412420728	BACKSTAGE GROUP SRL
491325	06514490728	ENAL IMPIANTI S.R.L.
508152	06763770721	